


A. 20_5

**Decreto Ministero delle Attività Produttive
N. 55/11/2005 MD**

MOD. 107
L. 11.11.92



N°55/11/2005 MD



*Ministero
delle Attività Produttive*
DIREZIONE GENERALE

PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito denominato d.lgs. n. 79/99) concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'art. 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la modifica degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e previsti dalle norme vigenti anche in materia ambientale, di cui quelli relativi a detta ultima materia sino al compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996;

VISTO il D.L. 13 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO il decreto N°007/2002 del 9 maggio 2002, con il quale si autorizza la INTERPOWER S.p.A. - ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 79/99, alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni nn. 1 e 2 della centrale termoelettrica sita nel territorio dei Comuni di Quiliano e di Vado Ligure, Provincia di Savona, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna;

VISTI i decreti N°003/2003 del 28 febbraio 2003 e N°006/2003 del 10 novembre 2003 con i quali è stata volturata la titolarità delle autorizzazioni rilasciate alla predetta INTERPOWER S.p.A., tra cui quella sopra richiamata, alla società TIRRENO POWER S.p.A., nonché il decreto N°019/2004 del 5 maggio 2004, con il quale è stata fissata una nuova tempistica per la realizzazione dell'iniziativa di cui al citato decreto N°007/2002;

Art. 2

Restano ferme tutte le prescrizioni ed indicazioni formulate con i decreti autorizzativi emessi in premessa, ad eccezione del valore limite di emissione degli ossidi di azoto (espressi come NO_x), di cui all'art. 2, punto 2), lettera a) del decreto N°007/2002 del 9 maggio 2002 che viene rideterminato in 40 mg/ Nm^3 , da intendersi quale valore massimo della media giornaliera alle medesime condizioni di esercizio.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine specificamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

19 SET 2005

IL DIRETTORE GENERALE
prof. ~~Borgio Garribba~~

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzionale generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico
La presente copia, composta da n. 3 fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.
Roma, 24 S.E.T. 2005 IL FUNZIONARIO
A. Fania